

NOTAIO
Dott. PIA MARINUCCI

N. 26112 di Repertorio

N. 17088 di Raccolta

ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di aprile - 10 aprile 2026 - in Cologna Veneta, Via Dante n. 5/C, nel mio studio, alle ore tredici.

Innanzi a me Marinucci dott.ssa Pia, notaio residente in Cologna Veneta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,

si è costituito il signor:

- BELLAME CESARINO, nato a Gambellara (VI) il giorno 11 giugno 1953, residente a Zermeghedo (VI), Via Roveri n. 16, codice fiscale BLL CRN 53H11 D897Q.

Il comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "MISSIONE OPERA DELL'AMORE KENYA - ONLUS", con sede in Vicenza (VI), Strada Ospedaletto n. 96, codice fiscale 95105970248, associazione non riconosciuta, mi richiede di ricevere il presente atto, al quale premette che:

- l'Associazione "MISSIONE OPERA DELL'AMORE KENYA - ONLUS" è stata costituita con atto in data 11 marzo 2010 n. 915 di mio rep., registrato a Legnago il 12 marzo 2010 al n. 337 serie 1T;

- l'Assemblea degli Associati, con verbale in data 17 dicembre 2025 n. 25553 di mio rep., ha deliberato, tra l'altro, di assumere, subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) del Terzo Settore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017 e di ottenere, sempre subordinatamente alla predetta iscrizione, la personalità giuridica, approvando, sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il nuovo testo di Statuto sociale;

- la Regione Veneto, investita dell'istanza di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con nota prot. n. 123430 del 18 febbraio 2026 a firma del Direttore U.O. Dipendenze Terzo Settore Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, dott.ssa Maria Carla Modena, trasmessa a mezzo PEC in pari data, ha formulato alcuni rilievi in ordine al bilancio infra annuale e ad alcune clausole dello statuto;

- ai fini di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'attribuzione della personalità giuridica, si rende necessario procedere alla regolarizzazione della situazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione in particolare:

* allegando al presente atto una relazione giurata di un

Registrato a Verona
il 10/04/2026
N. 12131 serie 1T
Esatti €

NOTAIO

MARINUCCI DOTT.SSA PIA

37044 Cologna Veneta - Via Dante n. 5/C - Tel. 0442/412821
37121 Verona - Via Pallone n. 12 - Tel. 045/11170338
info@notaiomarinucci.it

revisore legale iscritto nell'apposito registro, attestante la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalle norme di legge;

- * adeguando l'articolo 9) dello Statuto con previsione di un numero di membri del Consiglio Direttivo variabile da tre a cinque ed eliminazione dell'istituto della cooptazione;

- * radiando dall'art. 12) dello Statuto relativo al patrimonio dell'Associazione il quinto capoverso disciplinante i patrimoni destinati;

- alla luce delle indicazioni ricevute dalla Regione Veneto, l'Associazione:

- * ha incaricato il dott. Daniele Fongaro, con studio in Chiampo (VI), Via Valloscura n. 91/B, iscritto al numero 609A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza ed iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 113377 con D.M. del 31 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2000, di predisporre una relazione giurata attestante la situazione patrimoniale dell'Associazione (il cui patrimonio è rappresentato, solo ed esclusivamente, dalle somme di denaro depositate sul conto corrente riconducibile all'Ente) alla medesima data del bilancio infrannuale già allegato sub "B" al verbale in data 17 dicembre 2025 succitato (ossia al 31 agosto 2025, in conformità all'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, cui il Ministero ha aderito mediante la circolare n. 9/2022, secondo la quale tale attestazione deve basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42-bis, comma 2, del Codice Civile).

Detta perizia, debitamente asseverata con verbale in data odierna n. 26111 di mio rep., viene allegata al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante;

- * con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 febbraio 2026 ha conferito l'incarico di Consigliere al signor Zuliani Oscar, nato a Camposampiero (PD) l'1 marzo 1946, confermando in carica gli altri due membri del Consiglio Direttivo, signori Bellame Cesarino (Presidente) e Cavallon Giovanni (Vice-Presidente), con le medesime cariche.

Tanto premesso, il costituito signor BELLAME CESARINO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "MISSIONE OPERA DELL'AMORE KENYA - ONLUS", essendo stato espressamente delegato ad apportare al verbale in data 17 dicembre 2025 n. 25553 di mio rep.,

succitato, nonché all'allegato Statuto, le modifiche eventualmente richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento, anche di natura fiscale, dichiara di modificare, come in effetti modifica, gli articoli 9) e 12) dello Statuto dell'Associazione secondo quanto sopra precisato e come risultante dal seguente nuovo testo di Statuto, che si riporta integralmente:

"STATUTO

"MISSIONE OPERA DELL'AMORE KENYA - ODV"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata

"MISSIONE OPERA DELL'AMORE KENYA - ODV".

L'acronimo "ODV" potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede nel Comune di Sovizzo (VI), Via Roma n. 7. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 - SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è migliorare le condizioni di vita di bambini, giovani e famiglie del Kenya attraverso istruzione, formazione, assistenza sanitaria, accoglienza di minori e sostegno alimentare.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- beneficenza e sostegno a distanza, accoglienza di bambini orfani e bambini abbandonati, distribuzione di pasti gratuiti e adozioni a distanza per garantire istruzione, alimentazione e cure di base (art. 5, comma 1, lett. u);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5, comma 1, lett. i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

(art. 5, comma 1, lett. v).

L'Associazione può esercitare altre diverse attività a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto, il tutto secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione esercita le attività sopra indicate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può infine esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 - ASSOCIATI

L'Associazione deve essere formata da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da almeno 3 (tre) organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dall'art. 32, comma 1 bis, del Codice del Terzo Settore.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Possono far parte dell'Associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo o il consigliere delegato devono rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda; l'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli Associati.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati e dovrà versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è restituibile all'associato.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, gli associati hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ARTICOLO 5 - VOLONTARI

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito registro dei volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell'esaminare la richiesta, non accordi un termine minore.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della Associazione, qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, ovvero per comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati:

- approva il programma di attività per l'anno sociale;
- delibera in merito alle questioni attinenti la gestione per l'anno sociale e la vita associativa;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fu-

sione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla sua decisione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero, nei casi previsti dalla legge, da un Notaio. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

L'Assemblea si può tenere anche in collegamento audio o audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audio o audiovisivo, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il segretario.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega, da altro associato. Tuttavia nessun

associato può rappresentare più di un associato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, ove nominato.

Articolo 9 - AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere gli associati persone fisiche o anche aderenti degli enti associati e da questi indicati in regola con il pagamento della quota annuale.

Si applica l'art. 2382 C.C..

La carica di Consigliere è assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, e deve assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio e, se necessario, il bilancio sociale;
- c) determinare le quote associative annuali;
- d) stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- e) porre in essere tutti gli atti a contenuto patrimoniale riferiti e riferibili all'Associazione;
- f) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre predisporre ed emanare regolamenti per disciplinare l'organizzare e l'attività della Associazione, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

La riunione del Consiglio Direttivo è convocata mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere.

Alla riunione del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità nelle votazioni, si riterrà approvata la decisione a favore della quale ha votato il Presidente, o in caso di sua mancanza o impedimento, il Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in collegamento audio o audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunioni

ne in collegamento audio o audiovisivo, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.

Di ogni deliberazione viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

La riunione è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, ove nominato.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da arrecare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'art. 2475 ter C.C..

Articolo 10 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'associazione in qualunque grado.

Il Presidente, inoltre:

- a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione;
- c) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- d) può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea degli associati dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 C.C..

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove istituito, l'Organo di Controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha un patrimonio netto del valore di Euro 48.152,00 (quarantottomila centocinquantadue virgola zero zero).

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere offerti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di privati e benefattori;
- e) dalla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate a favore dell'ente;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostruzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo

scioglimento dell'ente.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea degli associati, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo sarà tenuto:

- a predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale con le modalità previste dalla legge, nonché a pubblicarlo annualmente nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza;
- a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 14 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture prescritte nel precedente articolo, l'associazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il libro degli aderenti all'associazione;
- il registro dei volontari.

Articolo 15 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per delibera dell'Assemblea degli Associati;

c) per le altre cause di cui all'articolo 27 C.C..

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della normativa prevista dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione, ed alle leggi speciali in materia."

Il presente atto e le relative formalità scontano il trattamento previsto dagli artt. 17 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (il quale ha aggiunto l'art. 27 bis alla Tabella Allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 624) e 82 del Codice del Terzo Settore (esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo), trattandosi di atto posto in essere da ONLUS avente ad oggetto modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Il componente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e presta il consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto e successivi adempimenti.

Io notaio ho diretto la compilazione integrale del presente atto e ne dò lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo firma a norma di legge alle ore tredici e minuti trenta.

Consta di fogli quattro parte dattiloscritti a sensi di legge con nastro indelebile da persona di mia fiducia e parte da me completato a mano su facciate dodici e parte della presente.

F.to Bellame Cesarino

" Pia Marinucci notaio

STUDIO DOTT. FONGARO DANIELE

Dottore Commercialista – Revisore Legale
Via Valloscura n. 91/b – 36072 Chiampo (VI)
PEC daniiele.fongaro@pec.it
C.F. FNGDNL71M07L840H – P.IVA 02791450246

1. INCARICO

Il sottoscritto **Dott. Daniele Fongaro** nato a Vicenza il 07/08/1971, C.F. FNGDNL71M07L840H, con studio in Via Valloscura, 91/b a Chiampo (VI), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. 609 A e al Registro dei Revisori Legali al n. 113377 – D.M. 31/12/1999,

PREMESSO CHE

- in data 23/02/2026 ha ricevuto incarico dal Consiglio Direttivo della **Associazione Opera dell'Amore Kenya Onlus**, con sede legale in Strada Ospedaletto, 96 a Vicenza, C.F. 95105970248;
- l'incarico ha ad oggetto la determinazione del valore del patrimonio dell'Ente alla data del 31/8/2025 ai fini dell'iscrizione della stessa al Runt;

redige la presente perizia di stima.

2. IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE

L'Ente è costituito in forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Alla data del 31/08/2025 :

- non possiede beni immobili;
- non possiede beni mobili registrati;
- non detiene partecipazioni;
- non presenta immobilizzazioni materiali o immateriali;
- non ha personale dipendente;
- non risultano contenziosi in essere.

L'unico elemento patrimoniale attivo è rappresentato da disponibilità liquide su conto corrente bancario e postale intestato all'Ente.

3. CRITERIO DI VALUTAZIONE

Considerata la natura dell'Ente e l'assenza di attività operative, è stato adottato il **criterio patrimoniale puro**, determinando il valore dell'Ente quale differenza tra attività e passività esistenti alla data di riferimento.



[Handwritten signature]

Non risultano applicabili criteri reddituali o finanziari.

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31/8/2025

ATTIVITÀ

Saldo attivo conto corrente bancario intrattenuto con Unicredit Banca Spa Iban IT40W0200811803000100935159 di euro 47.468,60 € e postale con Iban IT94V0760111800000002925749 di euro 683,63 € per un totale attivo dei due conti correnti pari ad euro € 48.152,23

Totale Attività: € 48.152,23

PASSIVITÀ

Non risultano passività alla data di riferimento.

Totale Passività: € 0,00

5. DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DEL 31/08/2025

Totale Attività: € 48.152,23

Totale Passività: € 0,00

Patrimonio Netto alla data del 31/08/2025:

€ 48.152,23 (euro Quarantottomilacentocinquantadue/23)

6. CONCLUSIONI

Alla luce delle verifiche effettuate e della documentazione esaminata, il sottoscritto

ATTESTA

che il valore del patrimonio della **Associazione Opera dell'Amore Kenya Onlus** alla data del 31/08/2025 è pari ad **€ 48.152,23 (euro Quarantottomilacentocinquantadue/00)**

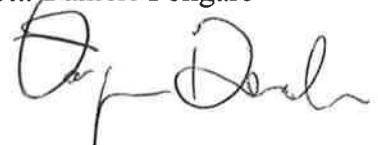
Tale valore rappresenta la consistenza patrimoniale effettiva dell'Ente alla data.

La presente perizia è redatta in autonomia professionale e secondo prudenza.

Chiampo, 26/02/2026

Il Perito

Dott. Daniele Fongaro



N. 26111 di Repertorio

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di aprile - 10 aprile 2026 - in Cologna Veneta, Via Dante n. 5/C, nel mio studio.

Innanzi a me Marinucci dott.ssa Pia, notaio residente in Cologna Veneta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona

si è costituito il signor

- FONGARO DANIELE, nato a Vicenza (VI) il giorno 7 agosto 1971, domiciliato a Chiampo (VI), Via Valloscura n. 91/b, codice fiscale FNG DNL 71M07 L840H.

Il comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi presenta la perizia di stima che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria ammonizione da me notaio effettuata allo stesso sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto al solo scopo di far conoscere la verità".

Io notaio ho diretto la compilazione integrale del presente atto e ne dò lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo firma a norma di legge.

Consta di fogli uno dattiloscritto a sensi di legge con nastro indelebile da persona di mia fiducia su parte di un'unica facciata.

D. Fongaro

Pia Marinucci



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Cologna Veneta, 10 aprile 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Pia Marinucci